

# ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Lantieri,

il

Disposizioni per il turismo e i settori produttivi ad esso connessi.

---O---

### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli Colleghi! — Il turismo rappresenta un importante settore economico che può e deve diventare uno dei volani trainanti per l'economia della Sicilia. Affinché ciò possa avvenire risulta necessario un riordino organico della legislazione in materia, infatti, appare chiaro che nella nostra regione lo sviluppo dell'intero comparto turistico è sottodimensionato rispetto a quanto potenzialmente sostenibile dalle risorse turistiche originarie che l'isola possiede, nonché delle risorse ambientali, monumentali, culturali, produzioni agroalimentari locali, e così via.

Occorrono pertanto interventi mirati, come prevede questa proposta di legge, al fine di garantire una crescita sostenibile delle attività connesse al turismo.

La fotografia che emerge dalle analisi e dai report sui flussi turistici nell'isola degli ultimi anni, in particolare provenienti dai paesi emergenti, ci ha condotti a focalizzare l'attenzione su come sostenere la crescita del settore, individuando i settori turistici più rilevanti e i modi più efficaci per promuoverli.

Infatti per la nostra regione, dove la tipologia di turismo più rilevante è quello culturale, paesaggistico ed enogastronomico, con una variegata e capillare dislocazione su tutto il territorio isolano, non sempre il turismo organizzato (di massa) riesce ad essere veicolato al meglio dai tour operator sui tanti centri minori dell'isola, rendendone fruibile l'offerta turistica; piccoli centri montani e borghi marinari, che possiedono una non indifferente parte del patrimonio artistico culturale della Sicilia stessa.

Occorre dunque trovare gli strumenti legislativi, e non, per colmare questo gap nell'offerta turistica globale che può offrire la Sicilia. Importante, in tal senso, l'orientamento che si vuole dare alle diverse tipologie di produzione turistica, ovvero dell'attività ricettiva, di ristorazione, degli accessori per il divertimento, e così via.

Orbene appare necessario intervenire per favorire le imprese turistiche della nostra Regione che devono essere potenziate e devono offrire servizi migliori per i loro clienti. Solo attraverso interventi mirati e con lo stanziamento di adeguate risorse economiche si potranno migliorare i servizi delle imprese ai turisti e creare quelle condizioni per poter sviluppare un'efficiente ed efficace azione di sviluppo delle imprese turistiche in Sicilia. In tale prospettiva la presente proposta di legge introduce una serie di interventi per valorizzare il ruolo delle imprese turistiche e per sviluppare un'importante azione di sostegno delle stesse per operare sul mercato nel miglior modo possibile.

La presente proposta di legge, pertanto, offre un importante e fondamentale contributo per la creazione delle imprese turistiche al fine di incrementare il loro sviluppo sul territorio nonché l'occupazione.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Art. 1.**

#### **(Finalità).**

1. La presente legge promuove e sostiene il turismo e i settori produttivi a esso connessi.

### **Art. 2.**

#### **(Contributi alle imprese turistiche).**

1. La regione concede, ai sensi della presente legge, contributi alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di:

- a) incentivare l'incremento qualitativo dei servizi turistici;
- b) sviluppare una formazione adeguata per valorizzare le risorse umane;
- c) promuovere l'accesso alle strutture turistiche da parte delle persone con disabilità affinché possano usufruire dell'offerta turistica in modo completo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture dei servizi turistici;
- b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività d'impresa;
- c) arredi funzionali alle attività d'impresa;
- d) servizi per migliorare l'accoglienza e per incrementare l'accessibilità delle persone con disabilità;
- e) servizi per il miglioramento delle azioni commerciali;
- f) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite e per incrementare e perfezionare la presenza diretta degli operatori sul web;
- g) progetti per l'innovazione tecnologica;
- h) progetti per favorire la formazione degli operatori e la loro integrazione nel mondo del lavoro;
- i) progetti per la commercializzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.

### **Art. 3.**

#### **(Fondo per le imprese turistiche).**

Nello stato di previsione del Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo

1. È istituito un fondo con una dotazione di 1 milioni di euro per le attività di sostegno e di sviluppo delle imprese turistiche di cui alla presente legge.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le imprese turistiche per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, delle iniziative previste dall'articolo
3. L'Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo, di concerto con l'Assessorato economia adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente articolo.

### **Art. 4.**

#### **(Contributi per le start up innovative).**

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 3 sono altresì destinate alla costituzione di nuove start up innovative nel settore turistico.

### **Art. 5.**

#### **(Agevolazioni per i giovani).**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo è istituita una carta per usufruire in modo agevolato delle strutture turistiche ubicate nel territorio regionale destinata ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

2. La carta di cui al comma 1 può essere utilizzata nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

3. Con decreto dell'Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, di concerto con l'Assessorato economia, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta di cui al comma 1 nonché l'importo massimo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2019.

#### **Art. 6.**

##### **(Incentivi per l'assunzione e per la formazione di giovani disoccupati).**

1. Le imprese turistiche di cui alla presente legge usufruiscono di una riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi per l'assunzione e per la formazione di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni che inoccupati o disoccupati.

2. Con decreto dell'Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, di concerto con l'Assessorato economia e con l'Assessore alla famiglia, politiche sociali e del lavoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del presente articolo.

#### **Art. 7.**

##### **(Risorse per lo sviluppo delle reti di imprese turistiche).**

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2 sono inoltre destinate al sostegno alle reti di imprese turistiche che collaborano per lo sviluppo di servizi relativi allo scambio e alla diffusione di tecnologie e allo sviluppo di attività innovative.

2. Con decreto dell'Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, di concerto con l'Assessorato economia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

#### **Art. 9.**

##### **(Collaborazione con università e con centri di ricerca).**

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2 sono altresì destinate alle imprese turistiche che collaborano con università e con centri di ricerca per l'elaborazione di programmi di sviluppo di attività innovative e per l'ideazione di forme di collaborazione tra imprese turistiche che abbiano ad oggetto progetti innovativi.

2. Con decreto dell'Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, di concerto con l'Assessorato economia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

#### **Art. 10**

##### **(Disposizione finanziaria)**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità a valere sulla Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001, nonché, sulle risorse relative alla programmazione comunitaria e alle risorse derivanti dalla programmazione regionale e nazionale.

# ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Lantieri,

il

### Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di assicurare alle pazienti affette da endometriosi - patologia che affligge 3 milioni di donne in Italia - un sistema sanitario garante di una diagnosi precoce e di un adeguato trattamento terapeutico di tipo multidisciplinare finalizzato a migliorarne le condizioni di vita e a favorire il conseguente benessere delle loro famiglie. L'endometriosi è una malattia femminile a carattere cronico potenzialmente molto invalidante. La sua eziopatogenesi non è del tutto certa sebbene persistano alcune ipotesi ormai da lungo tempo oggetto di studio e che attualmente la definiscono in termini di localizzazione ectopica di cellule ghiandolari e stromali con aspetto tipicamente endometriale. Il connotato invalidante si riconduce al processo patologico che la caratterizza, talmente complesso da compromettere negli stadi più avanzati non solo l'integrità dell'apparato riproduttivo (l'infertilità rappresenta, infatti, solo uno dei tanti aspetti che possono rientrare nel contesto dell'endometriosi), ma soprattutto la funzionalità di molti organi vitali contenuti nella pelvi, nei distretti inferiori e superiori dell'addome e in sedi extra addominali (intestino, vescica, ureteri, reni, tessuti muscolari, nervi, fegato, diaframma, polmoni) per ragioni dovute al suo grado di severità e di infiltrazione (con frequente riscontro), o per conseguenze generate da esiti di trattamenti chirurgici complessi e demolitivi. Le pazienti affette da endometriosi sono costrette a subire ancora oggi interventi plurimi (in media 3-6 sedute operatorie sostenute per ragioni legate alla sua possibile evoluzione, alla mancata eradicazione di pregressa malattia e per complicanze chirurgiche dovute a parziale o totale asportazione di organi (più frequentemente per resezione intestinale o vescicale), reimpianti ureterali o confezionamento di stomie temporanee. Tra le principali problematiche che riconducono le pazienti in sala operatoria si riscontrano sindrome aderenziale, formazione di fistole, occlusioni intestinali, idroureteronefrosi, prolasso dei visceri addominali, denervazioni con conseguente impianto di neurostimolatori. Le conseguenze del coinvolgimento multi organo e dell'ampio spettro dei sintomi che ne derivano (anche in presenza di comorbilità o di patologie correlate alla frequente casistica di precocità nella sua manifestazione) determinano in molte donne una scarsissima qualità di vita in grado di condizionare pesantemente il loro intero percorso esistenziale e di subire ripercussioni o, ancor peggio, discriminazioni in ambito scolastico, lavorativo, sportivo, sociale, ed affettivo. Le pazienti che soffrono di endometriosi a cui non viene adeguatamente riconosciuta un'invalidità conclamata non riescono a mantenere una posizione lavorativa che le consenta di provvedere economicamente all'acquisizione di un corretto inquadramento diagnostico (peraltro, gravato dalle spese dei trasferimenti per raggiungere i pochi centri specialistici oggi presenti in Italia) e di facilitare l'accesso ai potenziali trattamenti chirurgici e/o farmacologici mirati alla gestione di ogni singolo caso clinico. La diagnosi precoce dell'endometriosi rappresenta, pertanto, l'obiettivo primario da perseguire al fine di scongiurare il potenziale abbandono scolastico o il ritardo nella conclusione degli studi da parte delle adolescenti e la difficoltà di assunzione, la riduzione degli orari lavorativi, o addirittura il rischio di perdita del posto di lavoro riscontrati tra le donne affette da questa malattia. L'ormai nota questione legata al

ritardo diagnostico dell'endometriosi - che oscilla tra i 5- 9 anni - comporta un notevole pericolo per la salute delle pazienti e il relativo incremento dei costi sanitari sostenuti per l'accertamento di malattia. La carenza di competenze e di consapevolezza su questa tematica rileva la necessità di una corretta anamnesi differenziale in ragione della complessità dei sintomi che la caratterizzano e che spesso vengono erroneamente ricondotti ad affezioni di altra natura o di origine psicosomatica. Allo stato attuale dei fatti, tra le principali ragioni che ancora producono tali effetti negativi emergono la scarsità di formazione prevista per l'intera classe medica (ed in particolare per i ginecologi), il lacunoso riconoscimento dell'endometriosi in termini di patologia cronica ed invalidante e l'inadeguatezza riscontrata nella disposizione dei nuovi Lea in cui la malattia è stata da poco inserita. Tra queste motivazioni vi è, inoltre, la scarsità di un'appropriata ricerca scientifica rivolta a tutte le ipotesi eziologiche attualmente in essere e alla conseguente sperimentazione di nuove tipologie di cura farmacologica.

## DISEGNO DI LEGGE

### **Art. 1.**

#### **(Finalità)**

Le finalità della presente legge è quella di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette da endometriosi, aumentando la consapevolezza che la corretta informazione e la prevenzione rappresentano il principale strumento per combattere la malattia. A tal fine la Regione:

- a) promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonché il miglioramento della qualità delle cure;
- b) promuove la conoscenza dell'endometriosi e dei suoi effetti dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo;
- c) sostiene la ricerca e l'associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie;
- d) promuove la formazione dei medici di medicina generale e di tutti le figure specialistiche coinvolte nell' indispensabile approccio multidisciplinare dell'endometriosi.

### **Art. 2.**

#### **(Registro regionale dell'endometriosi)**

1. Le aziende sanitarie locali, avvalendosi del supporto delle informazioni contenute in un registro dell'endometriosi presso ciascuna ASP, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge regionale, trasmettono al Registro regionale di cui al comma 2, ogni sei mesi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, i dati relativi alle donne residenti nel rispettivo territorio affette da endometriosi, corredati da informazioni sullo stadio della malattia.
2. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) il Registro regionale dell'endometriosi, di seguito denominato «Registro regionale», per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

3. Il Registro regionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.
4. Il Registro regionale rileva in particolare: a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia; b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a); c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate; d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.
5. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni che si occupano di endometriosi.
6. L'ISS trasmette i dati contenuti nel Registro regionale alla Commissione regionale di cui all'articolo 6. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 3.**

#### **(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)**

1. L'Assessorato alla salute, sulla base dei dati dei registri regionali dell'endometriosi, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche relative all'endometriosi.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, a partire dagli istituti secondari di primo e secondo grado nel rispetto dell'autonomia scolastica e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e di prevenire l'infertilità ad essa correlata.
3. Le campagne di cui al presente articolo sono promosse in collaborazione con le associazioni che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari, sulla base delle linee guida emanate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 6.

### **Art. 4.**

#### **(Formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari)**

1. L'Assessorato della salute, <sup>anche in sinelip. CET PAS</sup> in collaborazione con i comuni, nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento sull'endometriosi destinate al personale medico, di assistenza e dei consultori familiari.
2. I medici ginecologi sono tenuti a frequentare almeno un corso di formazione all'anno sull'endometriosi.

### **Art. 5.**

#### **(Assenze per malattie)**

1. I periodi di assenza dal lavoro per malattia previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai fini del diritto alla conservazione del posto sono incrementati di una quota non superiore al 30 per cento del totale in caso di assenza dovuta a endometriosi. La quota di cui al precedente periodo è

aumentata al 50 per cento in caso di trattamento dell'infertilità determinata dall'endometriosi, adeguatamente certificato dal medico curante.

#### **Art. 6.**

##### **(Commissione regionale per l'endometriosi)**

1. Presso l'Assessorato della salute è istituita la Commissione regionale per l'endometriosi, composta da un rappresentante dell'Assessorato della salute, da un rappresentante dell'ISS, da tre rappresentanti delle ASP e da tre rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti della malattia.

2. La Commissione nazionale dell'endometriosi ha il compito di emanare le linee guida da adottare per la malattia in tutto il territorio regionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

#### **Art. 7.**

##### **(Istituzione della Giornata nazionale per l'endometriosi)**

1. È istituita la Giornata regionale per l'Endometriosi di seguito denominata «Giornata regionale», quale momento di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'endometriosi. La Giornata nazionale ricorre il giorno 9 del mese di marzo di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale l'Assessorato della salute, intraprende opportune iniziative di promozione della prevenzione e della salute delle donne, con particolare riferimento all'endometriosi.

3. Nella Giornata regionale sono altresì previste iniziative presso le strutture del Servizio sanitario regionale per diffondere la conoscenza dell'endometriosi. È inoltre favorita, da parte di istituzioni e di enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da consentire la sensibilizzazione sul tema dell'endometriosi.

4. I comuni, in occasione della Giornata nazionale, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di approfondimento nonché di sensibilizzazione delle opportunità e delle potenzialità scientifiche e mediche dell'endometriosi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

#### **Art. 9.**

##### **(Fondo regionale per l'endometriosi)**

1. Nello stato di previsione dell'Assessorato della salute è istituito un Fondo regionale per l'endometriosi, di seguito denominato «Fondo regionale», per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, nonché per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Fondo regionale ha una dotazione finanziaria di 100,000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L'Assessorato della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo regionale. "